

Pubblicato il 19/12/2016

N. 05367/2016REG.PROV.COLL.

N. 05713/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2012, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Vito Petrarota, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato in calce all'appello;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Vicepresidente *pro-tempore*; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica; entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1[^], n. 2395 del 9 marzo 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con condanna alle spese processuali parzialmente compensate, il ricorso in primo grado n.r. 703/2012, proposto per l'annullamento della deliberazione del C.S.M. del 7

novembre 2011, e del consequenziale decreto del Ministro della Giustizia del 30 novembre 2011, recanti revoca dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Bari, e ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la proposta di revoca di cui alla deliberazione del Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'Appello di Bari in data 7 luglio 2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. A. Clarizia per l'appellante e l'avvocato dello Stato M. Santoro per le Autorità appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) L'odierno appellante, nominato giudice onorario (d'ora innanzi in acronimo g.o.t.) del Tribunale di Bari presso le sezioni distaccate di Bitonto e Modugno e la terza sezione civile della sede di Bari con deliberazione del 3 maggio 2001, e confermato per ulteriore quadriennio nel 2004, con successive proroghe, è stato destinatario di provvedimento di revoca dall'incarico.

Con nota del Presidente del Tribunale di Bari dell'8 marzo 2010 gli veniva contestato il ritardo nel deposito di provvedimenti (sentenze e ordinanze istruttorie) introitate dal 18 giugno 2007 al 14 agosto 2009.

In riscontro a tale nota l'interessato con nota del 25 marzo 2010 evidenziava che il ritardo era dovuto al notevole carico di lavoro presso le sezioni distaccate di assegnazione.

Con ulteriore nota del 24 maggio 2010 il Presidente del Tribunale di Bari sollecitava il deposito di sentenze e ordinanze, come ivi specificate.

Con nota n. 3606 di prot. del 25 ottobre 2010 il Presidente del Tribunale di Bari – *medio tempore* l'interessato aveva provveduto al deposito dei provvedimenti- avviava il procedimento disciplinare, e con deliberazione del 25 novembre 2011 il Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'Appello di Bari, in composizione integrata, disponeva di contestare il seguente addebito:

“in relazione alla ipotesi di cui all'art. 12 comma 3 della Circolare pro f. P. 10358/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale e successive modifiche e integrazioni, come modificata anche dalla circolare n. P-17794/2007 del 25 luglio 2007 e dalla Circolare 8620 del 16 aprile 2009, per non aver osservato i doveri inerenti l'ufficio di giudice onorario di Tribunale presso la Terza Sezione Civile di Bari e presso la sezione distaccata di Modugno e Bitonto dello stesso tribunale, in quanto ripetutamente depositava con gravissimo ritardo (de/l'ordine talora di svariate centinaia di giorni) sentenze e ordinanze, tra cui i provvedimenti di cui agli allegati elenchi (che formano parte integrante della presente contestazione), perseverando nel ritardo anche dopo le reiterate sollecitazioni del Presidente del Tribunale ed adducendo a giustificazione "l'intensificarsi della mia attività di libero professionista... nonché i relativi miei concomitanti, frequenti e improcrastinabili, impegni di lavoro fuori dal distretto della Corte D'appello di Bari".

Acquisite le giustificazioni dell'incolpato, e dopo la sua rituale audizione nella seduta del 16 giugno 2011, il Consiglio giudiziario proponeva la revoca dell'incarico di g.o.t. per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio di cui all'art. 42 *sexies* 3° comma r.d.

30 gennaio 1941, n. 12, in relazione al plurimo e reiterato ritardo nel deposito di sentenze e altri provvedimenti, ritenendo carenti le giustificazioni fornite (delibera in data 7 luglio 2011).

Con deliberazione del 7 novembre 2011 il Consiglio Superiore della Magistratura approvava la proposta di revoca, che è stata poi formalizzata con decreto del Ministro della Giustizia del 30 novembre 2011.

2.) Con il ricorso in primo grado n.r. 704/2012 l'interessato ha impugnato gli anzidetti provvedimenti, deducendo in sintesi le seguenti censure:

1) *Illegittimità propria e derivata. Violazione dell'art. 42 sexies del r.d. n. 12/1941 e dell'art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti, illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento*

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti è da ascrivere al "...notevole carico di lavoro affidato al ricorrente presso la Sezione Distaccata di Bitonto e Modugno...", con "...notevole numero di cause, alcune delle quali riguardanti questioni di ragguardevole complessità e non trascurabile valore economico", tenuto conto che presso la sezione di Modugno l'interessato era anche incaricato dei procedimenti di giurisdizione volontaria (si illustrano specificamente i dati relativi alle pendenze e ai procedimenti definiti).

Di tali circostanze non è stato tenuto conto, svalutandole, sottacendo che l'interessato aveva nel periodo di riferimento emanato anche decreti ingiuntivi e altri provvedimenti non contenziosi e concludendo dunque in modo erroneo e travisato per l'assenza di giustificazioni, e ciò ancorché già con note del 20 marzo 2004 e 20 maggio 2004 fosse stato segnalato il gravoso carico di lavoro.

Senonché il Consiglio giudiziario, da tali note, ha dedotto che l'interessato avesse già ricevuto segnalazioni di ritardi e si fosse giustificato richiamando concomitanti impegni di lavoro professionale forense anche al di fuori del distretto di Corte d'Appello, travisandone il contenuto.

Del pari è stata richiamata in modo erroneo dal Consiglio giudiziario ulteriore segnalazione di ritardi di cui a note del Presidente vicario del Tribunale di Bari dell'8 aprile 2011 (relative a sei sentenze presso la sezione di Bitonto ed una ordinanza presso la sezione di Modugno), giacché sin dal 6 maggio 2011 i provvedimenti erano stati tutti esitati, come attestato con nota dello stesso Presidente vicario del 17 maggio 2011, che autorizzava lo svolgimento di una ulteriore udienza mensile.

L'impegno e l'operosità dell'interessato non possono quindi essere revocate in dubbio, tenuto conto che alcune sue sentenze sono state oggetto di pubblicazione su rivista giuridica.

Peraltro l'affidamento ai gg.oo.tt. di ruoli ordinari è in contrasto con l'art. 43 *bis* del r.d. n. 12/1941, perché essi possono tenere udienza solo in caso di assenza o impedimento del magistrato togato, e come chiarito dalla circolare C.S.M. del 16 luglio 2008, e confermato dall'art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, è esclusa l'assegnazione di un ruolo autonomo, salva la sola attribuzione di parte degli affari qualora il giudice togato sia onerato, per un certo periodo, di un carico di lavoro considerevole anche per complessità del contenzioso, e con delega solo per determinate materie (può solo essere delegato alla trattazione di alcune materie (esecuzione mobiliari; affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici; assunzione di prove delegate; le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme; condominio).

All'interessato non potevano dunque essere contestati ritardi in relazione all'assegnazione di un ruolo proprio e di controversie, quali quelle risarcitorie, che non erano delegabili.

Peraltro alla data della nota di avvio del procedimento (25 ottobre 2010) l'interessato aveva esitato tutti i provvedimenti cui si riferivano le segnalazioni del 25 marzo e 24 maggio 2010.

La proposta motivata di revoca ha poi fatto riferimento a quarantasette provvedimenti depositati in ritardo, laddove essi sono in effetti solo quarantadue perché nelle attestazioni della cancelleria della sezione distaccata di Bitonto in data 5 luglio 2010 sono stati conteggiati per errore per due volte cinque giudizi.

2) Violazione della circolare n. 17794/2007 per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento

Il Presidente del Tribunale di Bari ha avviato il procedimento disciplinare omettendo di valutare che l'interessato aveva provveduto medio-tempore al deposito di tutti i provvedimenti per i quali era stato segnalato il ritardo e per ulteriori ritardi insussistenti, fondati su attestazione della cancelleria della sezione distaccata di Modugno del 12 luglio 2010, che considerano sentenze per le quali "...non era scaduto il termine di 90 giorni successivi al termine entro il quale i provvedimenti avrebbero dovuto essere depositati", oltre che sulla già richiamata erronea attestazione della sezione distaccata di Bitonto che aveva conteggiato per due volte cinque giudizi.

La contestazione degli addebiti non contiene una precisa indicazione dei fatti, e il Consiglio Superiore ha a sua volta omesso ogni attività istruttoria, recependo acriticamente la proposta di revoca.

Nel giudizio si sono costituite le Autorità statali intime che hanno dedotto a loro volta l'infondatezza del ricorso.

3.) In esito alla camera di consiglio del 7 marzo 2012, il T.A.R. per il Lazio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, escludendo che il provvedimento di revoca sia inficiato "...da palesi profili d'eccesso di potere, sotto i diversi profili rubricati in ricorso".

Al riguardo il giudice amministrativo capitolino ha osservato come:

- "... sin dal 2003, al-OMISSIS- fossero stati richiesti chiarimenti per i notevoli ritardi nel deposito di ordinanze e di sentenze, cui quegli rispose -come poi accadrà anche nella vicenda in esame - adducendo un triplice ordine di giustificazioni, e cioè i suoi concomitanti e sempre crescenti impegni professionali di avvocato, la complessità delle questioni trattate ed il rilevante numero di cause iscritte a ruolo e di procedimenti monitori (essenzialmente decreti ingiuntivi) e di volontaria giurisdizione”;

- “Tali giustificazioni, tuttavia, sono in effetti, inadeguate ad esonerare il ricorrente da responsabilità per i ritardi accumulati. Se ciò è affatto evidente per gli impegni professionali -che avrebbero dovuto semmai indurlo a rinunciare spontaneamente all’ufficio onorario- quanto al carico di lavoro non sono stati forniti elementi che ne attestino una gravosità superiore alla norma per i magistrati nella sua posizione, mentre, comunque, il numero di affari pendenti da solo non è indice particolarmente significativo di attività svolta dal giudicante”;

- “Nell’insieme, dunque, gli elementi addotti dall’interessato a propria discolta non sono tali da giustificare ritardi così significativi, né questi sono riferibili ad un breve intervallo di tempo (la circostanza non viene negata, ma anzi riaffermata nel ricorso): i ritardi stessi, pertanto, costituiscono un comportamento che, nella sua durata, ben può costituire violazione dei doveri d’ufficio sufficiente da giustificare la decisione assunta e qui gravata”;

- “Né può condurre a diverse conclusioni l’operosità dimostrata dal-OMISSIS- nell’ultimo periodo, coevo all’avvio del procedimento in questione, e che ha permesso all’interessato di eliminare l’arretrato accumulato;

- “L’impegno così profuso appare in effetti tardivo, ed il consiglio giudiziario prima, ed il C.S.M. poi, non erano dunque tenuti a prenderlo in particolare considerazione: esso non elide infatti la precedente condotta, contraria ai doveri d’ufficio”;

- “Anche il secondo motivo di ricorso è infondato perché il-OMISSIS- depositò i provvedimenti *de quibus* in epoca comunque successiva all'avvio dell'istruttoria condotta dal presidente del Tribunale di Bari, il quale con due note...aveva rilevato i suoi ritardi; peraltro, la circostanza è irrilevante, secondo quanto appena sopra osservato in ordine alla consumazione dell'illecito disciplinare. Quanto al numero di ritardi, le certificazioni formate dalle cancellerie non risultano ideologicamente false: si deve dunque ritenere che esse esponcano ritardi effettivamente verificatisi, i quali non cessano di essere tali, solo perché in seguito, e prima della proposta di revoca, le relative sentenze sono state in tutto o in parte depositate”.

3.) Con appello notificato il 19 luglio 2012 e depositato il 25 luglio 2012 la sentenza è stata impugnata deducendosi in sintesi le seguenti censure:

1) *Error in procedendo. Violazione dell'art. 60 c.p.a.*

Il giudice amministrativo capitolino ha emanato sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame dell'incidente cautelare “...pur se non risulta che il Collegio abbia comunicato alle parti che la causa sarebbe stata decisa nel merito con sentenza in forma semplificata”, con conseguente esigenza di annullamento con rinvio della sentenza gravata.

2) *Error in iudicando. Motivazione insufficiente e lacunosa, violazione dell'art. 64 c.p.a., degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 42 sexies*

Il T.A.R. ha omesso la valutazione dei ritardi in relazione al carico di lavoro complessivo assegnato all'interessato, secondo i dati indicati nel ricorso in primo grado e le circostanze ivi indicate (carichi di lavoro presso le sue sezioni distaccate, provvedimenti esitati nel periodo, decreti ingiuntivi, provvedimenti di volontaria giurisdizione, complessità di talune cause assegnate presso la terza sezione civile della sede di Bari), laddove, in base alla richiamata giurisprudenza della sezione disciplinare del C.S.M., riferita a magistrati togati, i ritardi possono essere giustificati dal carico di lavoro.

In via devolutiva si ripropongono poi il primo e il secondo motivo del ricorso in primo grado.

Nel giudizio si sono costituite le Autorità statali appellate che, con memoria difensiva depositata il 19 settembre 2012, hanno dedotto a loro volta l'infondatezza dell'appello:

- quanto al primo motivo, per essere stato dato rituale avviso ex art. 60 c.p.a. come risultante dalla sentenza e dal verbale d'udienza;
- con riferimento al secondo motivo e alla riproposizione dei motivi del ricorso, in ragione della pertinenza ed esattezza dei rilievi svolti in sentenza, della consistenza e gravità dei ritardi (anche superiori a due anni per talune sentenze e di oltre un anno per alcune ordinanze istruttorie), dell'irrilevanza del deposito dei provvedimenti comunque tardivo ancorché anteriore all'avvio del procedimento disciplinare, della ragionevolezza del provvedimento di revoca e dell'insindacabilità delle valutazioni di merito operate dal C.S.M.

Con memoria depositata il 28 ottobre 2016 l'appellante ha ribadito le censure dedotte con l'appello.

All'udienza pubblica del 24 novembre 2016 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L'appello in epigrafe è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

4.1) Quanto al primo motivo, dal verbale d'udienza, che fa prova sino a querela di falso, risulta che è stato dato avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.

In particolare nel verbale si assevera che: "A seguito di istanza preliminare, avanzata dall'avv. A. Clarizia e dall'avv. dello Stato G. Noviello, che dichiarano di volersi riportare agli scritti, il Presidente dispone che la causa venga trattenuta in decisione, avvisando le parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.".

Nella sentenza si precisa altresì “Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm”.

E anche tale inciso ha valore asseverativo essendo ricognitivo di quanto avvenuto nella camera di consiglio.

4.2) Quanto al secondo motivo, e alla riproposizione dei motivi del ricorso in primo grado, deve osservarsi che:

a) i ritardi, nella loro dimensione qualitativa e quantitativa, non sono contestati dall’interessato (non rilevando se si tratti di quarantasette o quarantadue provvedimenti depositati tardivamente);

b) il deposito comunque tardivo dei provvedimenti, ancorché sia intervenuto prima dell’avvio del procedimento disciplinare, non è idoneo ad elidere la violazione dei doveri inerenti all’ufficio di giudice onorario;

c) non è evidenziabile *ictu oculi* un carico di lavoro tale da poter giustificare ritardi anche nell’ordine di uno o due anni, non assumendo *ex se* alcun rilievo il numero degli affari civili pendenti, riferendosi il ritardo nel deposito dei provvedimenti ai soli affari trattati e introitati per la decisione, e tenuto conto che lo stesso interessato ammette che in una delle sedi distaccate aveva una sola udienza mensile;

d) sono obiettivamente insostenibili e irrilevanti le giustificazioni relative agli impegni di lavoro professionale, essendo evidente che il giudice onorario deve modularli in modo da assicurarne la compatibilità con il disimpegno più celere e diligente del *munus publicum*;

e) sotto altro aspetto non è possibile apprezzare le censure relative all’assegnazione di un ruolo autonomo in difetto di riserve e impugnative dei relativi provvedimenti;

f) sono inammissibili, infine, le censure che contestano la congruità delle scelte operate dal C.S.M. in considerazione dell’amplissima discrezionalità di cui gode tale Autorità nel valutare le condotte (e le giustificazioni) dei magistrati onorari, in sede di nomina, conferma e revoca (cfr. fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, n. 5899 del 2010

e n. 2326 del 2007); tali doglianze, in buona sostanza, sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di merito al di fuori dei tassativi ed eccezionali casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr. da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015).

5.) In conclusione, l'appello deve essere rigettato, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede, definitivamente pronunciando, sull'appello n.r.g. 5713 del 2012, come in epigrafe proposto:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1[^], n. 2395 del 9 marzo 2012;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Andrea Migliozi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.